



Tu sei qui: [Convegni](#)



Serie dei trattati del Consiglio d'Europa - N. 210

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica

Istanbul, 11.V.2011

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari,

Ricordando la Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali (STE n° 5, 1950) e i suoi protocolli, la Carta sociale europea (STE n° 35, 1961, rivista nel 1996, STE n° 163), il Consiglio d'Europa Convenzione sull'azione contro la tratta di esseri umani (STCE n. 197, 2005) e Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n. 201, 2007);

Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione Rec (2002) 5 sulla protezione delle donne contro la violenza, Raccomandazione CM / Rec (2007) 17 su norme e meccanismi sulla parità di genere, Raccomandazione CM / Rec (2010) 10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e risoluzione dei conflitti e nella costruzione della pace e altre raccomandazioni pertinenti;

Tenendo conto della crescente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che stabilisce norme importanti nel campo della violenza contro le donne;

Visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (1966), il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna ("CEDAW", 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999), nonché la Raccomandazione generale n. 19 del Comitato CEDAW sulla violenza contro le donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite su i diritti delle persone con disabilità (2006);

Visto lo Statuto di Roma del Tribunale penale internazionale (2002);

Ricordando i principi di base del diritto internazionale umanitario, in particolare la Convenzione di Ginevra (IV) relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra (1949) e i protocolli aggiuntivi I e II (1977);

Condannare tutte le forme di violenza contro le donne e la violenza domestica;

Riconoscendo che la realizzazione di *de jure* e *de facto*, la parità tra donne e uomini è un elemento chiave nella prevenzione della violenza contro le donne;

Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione di relazioni di potere storicamente disuguali tra donne e uomini, che hanno portato al dominio e alla discriminazione nei confronti delle donne da parte degli uomini e alla prevenzione del pieno progresso delle donne;

Riconoscere la natura strutturale della violenza contro le donne come violenza di genere e che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali con cui le donne sono costrette ad assumere una posizione subordinata rispetto agli uomini;

Riconoscendo, con grave preoccupazione, che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza come violenza domestica, molestie sessuali, stupri, matrimonio forzato, crimini commessi in nome del cosiddetto "onore" e mutilazioni genitali, che costituiscono un grave violazione dei diritti umani di donne e ragazze e un grave ostacolo al raggiungimento della parità tra donne e uomini;

Riconoscendo le violazioni dei diritti umani in corso durante i conflitti armati che colpiscono la popolazione civile, in particolare le donne sotto forma di stupro diffuso o sistematico e violenza sessuale e il potenziale di aumento della violenza di genere sia durante che dopo i conflitti;

Riconoscendo che le donne e le ragazze sono esposte a un rischio più elevato di violenza di genere rispetto agli uomini;

Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;

Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica, anche come testimoni di violenza in famiglia;

Aspirando a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica,

Hanno convenuto quanto segue:

Capo I - Scopi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali

Articolo 1 - Scopi della Convenzione

1 Gli scopi della presente Convenzione sono:

- a) proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
- B) contribuire all'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne e promuovere l'uguaglianza sostanziale tra donne e uomini, anche dando potere alle donne;
- c) progettare un quadro globale, politiche e misure per la protezione e l'assistenza a tutte le vittime di violenza contro le donne e la violenza domestica;
- d) promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;

- e fornire supporto e assistenza alle organizzazioni e alle forze dell'ordine per cooperare efficacemente al fine di adottare un approccio integrato per eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica.
- 2 Al fine di garantire l'effettiva attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di monitoraggio.

Articolo 2 - Ambito di applicazione della Convenzione

- 1 La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato.
- 2 Le parti sono incoraggiate ad applicare la presente Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica. Le parti prestano particolare attenzione alle donne vittime della violenza di genere nell'attuare le disposizioni della presente convenzione.
- 3 La presente Convenzione si applicherà in tempo di pace e in situazioni di conflitto armato.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- un' "Violenza contro le donne" è intesa come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione nei confronti delle donne e indica tutti gli atti di violenza di genere che provocano, o rischiano di provocare, danni fisici, sessuali, psicologici o economici o sofferenza alle donne, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che si verificano nella vita pubblica o privata;
- B "Violenza domestica" indica tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o dell'unità domestica o tra coniugi o partner precedenti o attuali, indipendentemente dal fatto che l'autore condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- c "Genere" significa i ruoli, i comportamenti, le attività e gli attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per uomini e donne;
- d "Violenza di genere contro le donne" significa violenza che è diretta contro una donna perché è una donna o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
- e "Vittima" indica qualsiasi persona fisica soggetta alla condotta di cui alle lettere aeb);
- f Le "donne" comprendono le ragazze di età inferiore ai 18 anni.

Articolo 4 - Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e proteggere il diritto di tutti, in particolare delle donne, di vivere liberi dalla violenza sia nella sfera pubblica che in quella privata.
- 2 Le parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare:
 - incorporare nelle loro costituzioni nazionali o altre leggi appropriate il principio di uguaglianza tra donne e uomini e garantire la realizzazione pratica di tale principio;
 - vietare la discriminazione nei confronti delle donne, anche attraverso l'uso di sanzioni, se del caso;
 - abolire le leggi e le pratiche che discriminano le donne.
- 3 L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti, in particolare le misure a tutela dei diritti delle vittime, deve essere garantita senza discriminazioni su qualsiasi motivo come sesso, genere, razza, colore, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, nazionale o origine sociale, associazione con una minoranza nazionale, proprietà, nascita, orientamento sessuale, identità di genere, età, stato di salute, disabilità, stato civile, stato di migrante o rifugiato o altro stato.
- 4 Le misure speciali necessarie per prevenire e proteggere le donne dalla violenza di genere non sono considerate discriminazione ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 5 - Obblighi statali e due diligence

- 1 Le Parti si astengono dal commettere qualsiasi atto di violenza contro le donne e assicurano che le autorità statali, i funzionari, gli agenti, le istituzioni e gli altri attori che agiscono per conto dello Stato agiscono in conformità con questo obbligo.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la dovuta diligenza al fine di prevenire, indagare, punire e provvedere al risarcimento per gli atti di violenza coperti dal campo di applicazione della presente Convenzione che sono perpetrati da attori non statali.

Articolo 6 - Politiche sensibili al genere

Le Parti si impegnano a includere una prospettiva di genere nell'attuazione e nella valutazione dell'impatto delle disposizioni della presente Convenzione e a promuovere e attuare efficacemente le politiche di uguaglianza tra donne e uomini e l'emancipazione delle donne.

Capitolo II - Politiche integrate e raccolta dei dati

Articolo 7 - Politiche globali e coordinate

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per adottare e attuare politiche efficaci, complete e coordinate a livello statale che includano tutte le misure pertinenti per prevenire e combattere tutte le forme di violenza coperte dall'ambito di applicazione della presente Convenzione e offrire una risposta olistica alla violenza contro le donne.
- 2 Le Parti assicurano che le politiche di cui al paragrafo 1 pongono i diritti della vittima al centro di tutte le misure e siano attuate mediante un'efficace cooperazione tra tutte le agenzie, istituzioni e organizzazioni pertinenti.
- 3 Le misure adottate ai sensi del presente articolo coinvolgono, se del caso, tutti gli attori pertinenti, quali agenzie governative, parlamenti e autorità nazionali, regionali e locali, istituzioni nazionali per i diritti umani e organizzazioni della società civile.

Articolo 8 - Risorse finanziarie

Le Parti stanziavano risorse finanziarie e umane adeguate per l'adeguata attuazione di politiche, misure e programmi integrati per prevenire e combattere tutte le forme di violenza rientranti nell'ambito di applicazione della presente Convenzione, comprese quelle attuate da organizzazioni non governative e dalla società civile.

Articolo 9 - Organizzazioni non governative e società civile

Le parti riconoscono, incoraggiano e sostengono, a tutti i livelli, il lavoro delle pertinenti organizzazioni non governative e della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurano un'efficace cooperazione con tali organizzazioni.

Articolo 10 - Organismo di coordinamento

- 1 Le Parti designano o istituiscono uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure per prevenire e combattere tutte le forme di violenza contemplate dalla presente Convenzione. Tali organismi coordinano la raccolta dei dati di cui all'articolo 11, analizzano e diffondono i suoi risultati.
- 2 Le parti assicurano che gli organismi designati o istituiti a norma del presente articolo ricevano informazioni di carattere generale sulle misure adottate ai sensi del capo VIII.
- 3 Le Parti assicurano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo abbiano la capacità di comunicare direttamente e favorire relazioni con le loro controparti in altre Parti.

Articolo 11 - Raccolta e ricerca dei dati

- 1 Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a:
 - un' raccogliere dati statistici pertinenti disaggregati a intervalli regolari sui casi di tutte le forme di violenza rientranti nell'ambito di applicazione della presente Convenzione;
 - B sostenere la ricerca nel campo di tutte le forme di violenza coperte dall'ambito di applicazione della presente Convenzione al fine di studiarne le cause e gli effetti alla radice, le incidenze e i tassi di condanna, nonché l'efficacia delle misure adottate per attuare la presente Convenzione.
- 2 Le parti si impegnano a condurre sondaggi basati sulla popolazione a intervalli regolari per valutare la prevalenza e le tendenze di tutte le forme di violenza contemplate dal campo di applicazione della presente Convenzione.
- 3 Le parti forniscono al gruppo di esperti, di cui all'articolo 66 della presente convenzione, le informazioni raccolte ai sensi del presente articolo al fine di stimolare la cooperazione internazionale e consentire l'analisi comparativa internazionale.
- 4 Le Parti assicurano che le informazioni raccolte ai sensi del presente articolo siano disponibili al pubblico.

Capitolo III - Prevenzione**Articolo 12 - Obblighi generali**

- 1 Le Parti **adottano le misure necessarie per promuovere cambiamenti nei modelli sociali e culturali di comportamento** delle donne e degli uomini al fine di sradicare pregiudizi, costumi, tradizioni e tutte le altre pratiche che si basano sull'idea dell'inferiorità delle donne o su **ruoli stereotipati per donne e uomini**.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenire qualsiasi forma di violenza coperta dall'ambito di applicazione della presente Convenzione da qualsiasi persona fisica o giuridica.
- 3 Qualsiasi misura adottata ai sensi del presente capitolo deve tenere conto e rispondere alle esigenze specifiche delle persone rese vulnerabili da circostanze particolari e porre al centro i diritti umani di tutte le vittime.
- 4 Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, in particolare uomini e ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di tutte le forme di violenza rientranti nell'ambito di applicazione della presente Convenzione.
- 5 Le Parti assicurano che la cultura, le consuetudini, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non siano considerati giustificazioni per eventuali atti di violenza coperti dal campo di applicazione della presente Convenzione.
- 6 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attività per l'emancipazione delle donne.

Articolo 13 - Sensibilizzazione

- 1 Le parti promuovono o conducono, su base regolare ea tutti i livelli, campagne o programmi di sensibilizzazione, anche in cooperazione con le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi per la parità, la società civile e le organizzazioni non governative, in particolare le organizzazioni delle donne, se del caso , per aumentare la consapevolezza e la comprensione tra il grande pubblico delle diverse manifestazioni di tutte le forme di violenza coperte dall'ambito di applicazione della presente Convenzione, delle loro conseguenze sui bambini e della necessità di prevenire tale violenza.
- 2 Le Parti assicurano un'ampia diffusione tra il pubblico in generale delle informazioni sulle misure disponibili per prevenire gli atti di violenza coperti dal campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 14 - Istruzione

- 1 Le parti adottano, se del caso, le misure necessarie per **includere materiale didattico** su questioni quali la parità tra donne e uomini, **ruoli di genere non stereotipati**, rispetto reciproco, risoluzione dei conflitti non violenta nelle relazioni interpersonali, violenza di genere contro le donne e il diritto all'integrità personale, adattato alla capacità in evoluzione degli studenti, nei curricula formali e a tutti i livelli di istruzione.
- 2 Le parti adottano le misure necessarie per promuovere i principi di cui al paragrafo 1 nelle strutture educative informali, nonché nelle strutture sportive, culturali, ricreative e dei media.

Articolo 15 - Formazione dei professionisti

- 1 Le Parti forniscono o rafforzano l'addestramento appropriato per i professionisti pertinenti che si occupano di vittime o autori di tutti gli atti di violenza coperti dal campo di applicazione della presente Convenzione, sulla prevenzione e l'individuazione di tale violenza, la parità tra donne e uomini, i bisogni e i diritti delle vittime , nonché su come prevenire la vittimizzazione secondaria.
- 2 Le Parti incoraggiano che l'addestramento di cui al paragrafo 1 includa l'addestramento sulla cooperazione multi-agenzia coordinata per consentire una gestione completa e adeguata dei rinvii nei casi di violenza che rientrano nell'ambito di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 16 - Programmi di intervento preventivo e trattamento

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi volti a insegnare agli autori di violenza domestica l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali al fine di prevenire ulteriori violenze e modificare modelli comportamentali violenti.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento volti a prevenire la repressione di autori di reati, in particolare di autori di reati sessuali.
- 3 Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti assicurano che la sicurezza, il sostegno e i diritti umani delle vittime siano di primaria importanza e che, se del caso, tali programmi siano istituiti e attuati in stretto coordinamento con servizi di supporto specialistici per le vittime.

Articolo 17 - Partecipazione del settore privato e dei media

- 1 Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i media, nel rispetto della libertà di espressione e della loro indipendenza, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione delle politiche e a stabilire linee guida e norme di autoregolamentazione per prevenire la violenza contro donne e per aumentare il rispetto per la loro dignità.
- 2 Le parti sviluppano e promuovono, in cooperazione con gli attori del settore privato, competenze tra i bambini, i genitori e gli educatori su come gestire l'ambiente di informazione e comunicazione che fornisce l'accesso a contenuti degradanti di natura sessuale o violenta che potrebbero essere dannosi.

Capitolo IV - Protezione e supporto

Articolo 18 - Obblighi generali

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per proteggere tutte le vittime da ulteriori atti di violenza.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al diritto interno, per garantire l'esistenza di meccanismi adeguati per garantire un'efficace cooperazione tra tutte le agenzie statali pertinenti, compresi il potere giudiziario, i pubblici ministeri, le forze dell'ordine, locali e regionali autorità nonché organizzazioni non governative e altre organizzazioni ed entità pertinenti, nel proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di tutte le forme di violenza contemplate dal campo di applicazione della presente Convenzione, anche facendo riferimento a servizi di supporto generali e specialistici di cui agli articoli 20 e 22 della presente Convenzione.
- 3 Le Parti assicurano che le misure adottate ai sensi del presente capitolo:
 - basarsi su una comprensione di genere della violenza contro le donne e della violenza domestica e concentrarsi sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima;
 - basarsi su un approccio integrato che tenga conto del rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro ambiente sociale più ampio;
 - mirare ad evitare la vittimizzazione secondaria;
 - mirare all'emancipazione e all'indipendenza economica delle donne vittime di violenza;
 - consentire, ove opportuno, che una serie di servizi di protezione e supporto sia collocata negli stessi locali;
 - rispondere alle esigenze specifiche delle persone vulnerabili, comprese le vittime minorenni, e renderle disponibili.
- 4 La prestazione di servizi non dipende dalla volontà della vittima di sporgere denuncia o testimoniare contro qualsiasi autore.
- 5 Le Parti adottano le misure appropriate per fornire protezione consolatoria e di altro tipo e supporto ai propri cittadini e alle altre vittime aventi diritto a tale protezione conformemente agli obblighi previsti dal diritto internazionale.

Articolo 19 - Informazioni

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime ricevano informazioni adeguate e tempestive sui servizi di supporto disponibili e sulle misure legali in una lingua che comprendono.

Articolo 20 - Servizi di supporto generale

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi che facilitano il loro recupero dalla violenza. Tali misure dovrebbero includere, se necessario, servizi come consulenza legale e psicologica, assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di lavoro.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali e che i servizi abbiano risorse adeguate e che i professionisti siano formati per assistere le vittime e indirizzarle ai servizi appropriati.

Articolo 21 - Assistenza nei reclami individuali / collettivi

Le Parti assicurano che le vittime abbiano informazioni e accesso ai meccanismi di reclamo individuali / collettivi regionali e internazionali applicabili. Le parti promuovono la fornitura di assistenza sensibile e consapevole alle vittime nella presentazione di tali denunce.

Articolo 22 - Servizi di supporto specialistici

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per fornire o organizzare, in un'adeguata distribuzione geografica, servizi di supporto specialistico immediato, a breve e lungo termine a qualsiasi vittima sottoposta a uno degli atti di violenza coperti dall'ambito di applicazione della presente Convenzione .
- 2 Le Parti forniscono o organizzano servizi di supporto specialistico per donne a tutte le donne vittime di violenza e ai loro figli.

Articolo 23 - Rifugi

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere l'istituzione di rifugi adeguati e facilmente accessibili in numero sufficiente a fornire un alloggio sicuro per e raggiungere in modo proattivo le vittime, in particolare le donne e i loro bambini.

Articolo 24 - Linee telefoniche

Le parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire linee telefoniche 24 ore su 24, 24 ore su 24, gratuitamente per fornire consulenza ai chiamanti, in modo confidenziale o nel dovuto rispetto del loro anonimato, in relazione a tutte le forme di violenza coperta dal campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 25 - Sostegno alle vittime di violenza sessuale

Le parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere l'istituzione di centri di segnalazione di violenza o violenza sessuale appropriati e facilmente accessibili per le vittime in numero sufficiente a fornire esami medici e forensi, sostegno al trauma e consulenza alle vittime.

Articolo 26 - Protezione e sostegno ai minori testimoni

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nella fornitura di servizi di protezione e sostegno alle vittime, si tenga debitamente conto dei diritti e delle esigenze dei minori testimoni di tutte le forme di violenza contemplate dal campo di applicazione della presente Convenzione.
- 2 Le misure adottate ai sensi del presente articolo devono includere la consulenza psicosociale adeguata all'età per i minori testimoni di tutte le forme di violenza contemplate dal campo di applicazione della presente Convenzione e devono tenere debitamente conto dell'interesse superiore del minore.

Articolo 27 - Relazioni

Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare qualsiasi persona testimone della commissione di atti di violenza coperti dal campo di applicazione della presente Convenzione o che abbia fondati motivi per ritenere che un tale atto possa essere commesso o che siano previsti

ulteriori atti di violenza , per segnalarlo alle organizzazioni o autorità competenti.

Articolo 28 - Segnalazione da parte di professionisti

Le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte dal diritto interno a determinati professionisti non costituiscano un ostacolo alla possibilità, a condizioni appropriate, di riferire alle organizzazioni o autorità competenti se hanno fondati motivi per ritenere che un sono stati commessi gravi atti di violenza che rientrano nell'ambito di applicazione della presente Convenzione e si prevedono ulteriori gravi atti di violenza.

Capitolo V - Legge sostanziale

Articolo 29 - Cause civili e rimedi

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire alle vittime adeguate vie di ricorso civili contro l'autore.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per fornire alle vittime, conformemente ai principi generali del diritto internazionale, adeguate misure di ricorso civile contro le autorità statali che non hanno adempiuto al loro dovere di adottare le misure preventive o protettive necessarie nell'ambito dei loro poteri .

Articolo 30 - Risarcimento

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le vittime abbiano il diritto di chiedere il risarcimento da parte degli autori di uno qualsiasi dei reati stabiliti in conformità con la presente Convenzione.
- 2 Un adeguato risarcimento statale è concesso a coloro che hanno subito gravi lesioni personali o danni alla salute, nella misura in cui il danno non è coperto da altre fonti come l'autore, l'assicurazione o le disposizioni sanitarie e sociali finanziate dallo Stato. Ciò non preclude alle Parti di chiedere il regresso per il risarcimento concesso dall'autore, purché si tenga debitamente conto della sicurezza della vittima.
- 3 Le misure adottate a norma del paragrafo 2 garantiscono la concessione di un indennizzo entro un termine ragionevole.

Articolo 31 - Custodia, diritti di visita e sicurezza

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che, nella determinazione del diritto di affidamento e di visita dei minori, siano presi in considerazione gli episodi di violenza coperti dall'ambito di applicazione della presente Convenzione.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che l'esercizio di eventuali diritti di visita o di custodia non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

Articolo 32 - Conseguenze civili dei matrimoni forzati

Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che i matrimoni conclusi in vigore possano essere annullati, annullati o sciolti senza ingiustificati oneri finanziari o amministrativi a carico della vittima.

Articolo 33 - Violenza psicologica

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la condotta intenzionale di compromettere gravemente l'integrità psicologica di una persona attraverso la coercizione o le minacce sia criminalizzata.

Articolo 34 - Stalking

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la condotta intenzionale di assumere ripetutamente comportamenti minacciosi nei confronti di un'altra persona, facendola temere per la propria incolumità, sia criminalizzata.

Articolo 35 - Violenza fisica

Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che la condotta intenzionale di commettere atti di violenza fisica contro un'altra persona sia criminalizzata.

Articolo 36 - Violenza sessuale, compreso lo stupro

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i seguenti comportamenti intenzionali siano criminalizzati:
 - a) impegnarsi nella penetrazione vaginale, anale o orale non consensuale di una natura sessuale del corpo di un'altra persona con qualsiasi parte corporea o oggetto;
 - b) impegnarsi in altri atti non consensuali di natura sessuale con una persona;
 - c) indurre un'altra persona a compiere atti non consensuali di natura sessuale con una terza persona.
- 2 Il consenso deve essere dato volontariamente come risultato del libero arbitrio della persona valutato nel contesto delle circostanze circostanti.
- 3 Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro coniugi o partner precedenti o attuali come riconosciuto dal diritto interno.

Articolo 37 - Matrimonio forzato

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la condotta intenzionale di forzare un adulto o un figlio a entrare in un matrimonio sia criminalizzata.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che la condotta intenzionale di attirare un adulto o un bambino nel territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede al fine di costringere tale adulto o bambino a entrare in un matrimonio è criminalizzata.

Articolo 38 - Mutilazione genitale femminile

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i seguenti comportamenti intenzionali siano criminalizzati:

- a) escissione, infibulazione o esecuzione di qualsiasi altra mutilazione a tutto o parte delle grandi labbra di una donna, piccole labbra o clitoride;
- b) costringere o convincere una donna a subire uno degli atti elencati al punto a);
- c) incitare, costringere o convincere una ragazza a subire uno degli atti elencati al punto a).

Articolo 39 - Aborto forzato e sterilizzazione forzata

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i seguenti comportamenti intenzionali siano criminalizzati:

- a) eseguire un aborto su una donna senza il suo consenso preventivo e informato;

- B eseguire un intervento chirurgico che ha lo scopo o l'effetto di interrompere la capacità di una donna di riprodursi naturalmente senza il suo consenso o comprensione preventiva e informata della procedura.

Articolo 40 - Molestie sessuali

Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che qualsiasi forma di condotta verbale, non verbale o fisica indesiderata di natura sessuale allo scopo o effetto di violare la dignità di una persona, in particolare al momento di creare un intimidatorio, ostile, ambiente degradante, umiliante o offensivo, è soggetto a sanzioni penali o di altra natura.

Articolo 41 - Aiutare o favorire e tentare

- 1 Le parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per stabilire come reato, se commesse intenzionalmente, a favore o a favore della commissione dei reati stabiliti conformemente agli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione .
- 2 Le parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per stabilire come reati, se commessi intenzionalmente, tentano di commettere i reati stabiliti conformemente agli articoli 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.

Articolo 42 - Giustificazioni inaccettabili per i crimini, compresi i crimini commessi in nome del cosiddetto "onore"

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che, nei procedimenti penali avviati a seguito della commissione di uno qualsiasi degli atti di violenza coperti dal campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non essere considerato una giustificazione per tali atti. Ciò riguarda, in particolare, le affermazioni secondo cui la vittima ha trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali di comportamento adeguato.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che l'incitamento da parte di qualsiasi persona di un bambino a commettere uno degli atti di cui al paragrafo 1 non diminuisca la responsabilità penale di quella persona per gli atti commessi.

Articolo 43 - Applicazione dei reati

I reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione si applicano indipendentemente dalla natura del rapporto tra vittima e autore.

Articolo 44 - Foro competente

- 1 Le parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per stabilire la giurisdizione su qualsiasi reato stabilito in conformità alla presente Convenzione, quando il reato è commesso:
 - un' nel loro territorio; o
 - B a bordo di una nave battente la loro bandiera; o
 - c a bordo di un aeromobile immatricolato secondo le loro leggi; o
 - d da uno dei loro cittadini; o
 - e da una persona che ha la sua residenza abituale nel loro territorio.
- 2 Le Parti si impegnano a prendere le misure legislative o di altro tipo necessarie per stabilire la giurisdizione su qualsiasi reato stabilito in conformità alla presente Convenzione laddove il reato sia commesso nei confronti di uno dei propri cittadini o di una persona che ha la sua residenza abituale nel loro territorio.
- 3 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la loro giurisdizione non sia subordinata alla condizione che gli atti siano criminalizzati nel territorio dove sono stati commessi.
- 4 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la loro giurisdizione per quanto riguarda i punti d ed e del paragrafo 1 non sia subordinata al condizione che l'accusa possa essere avviata solo a seguito della denuncia da parte della vittima del reato o della presentazione di informazioni da parte dello Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.
- 5 Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per stabilire la giurisdizione sui reati stabiliti in conformità con la presente Convenzione, nei casi in cui un presunto autore è presente sul loro territorio e non estradano lui o lui in un'altra Parte, esclusivamente sulla base di la sua nazionalità.
- 6 Quando più di una Parte rivendica la giurisdizione su un presunto reato stabilito in conformità con la presente Convenzione, le Parti coinvolte, ove opportuno, si consultano al fine di determinare la giurisdizione più appropriata per l'azione penale.
- 7 Fatte salve le norme generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata da una Parte conformemente al proprio diritto interno.

Articolo 45 - Sanzioni e misure

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, tenendo conto della loro gravità. Tali sanzioni comprendono, se del caso, frasi che comportano la privazione della libertà che possono dare origine all'estradizione.
- 2 Le parti possono adottare altre misure in relazione agli autori, quali:
 - monitoraggio o supervisione delle persone condannate;
 - la revoca dei diritti dei genitori, se l'interesse superiore del minore, che può comprendere la sicurezza della vittima, non può essere garantito in altro modo.

Articolo 46 - Circostanze aggravanti

Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le seguenti circostanze, nella misura in cui non fanno già parte degli elementi costitutivi dell'infrazione, possano essere prese in considerazione in conformità alle pertinenti disposizioni del diritto interno circostanze nella determinazione della pena in relazione ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione:

- un' il reato è stato commesso nei confronti di un ex o attuale coniuge o partner riconosciuto dalla legge interna, da un membro della famiglia, da una persona che convive con la vittima o da una persona che ha abusato della sua autorità;
- B il reato, o reati correlati, sono stati commessi ripetutamente;
- c il reato è stato commesso nei confronti di una persona resa vulnerabile da circostanze particolari;
- d il reato è stato commesso contro o in presenza di un minore;
- e il reato è stato commesso da due o più persone che agiscono insieme;
- f l'offesa è stata preceduta o accompagnata da livelli estremi di violenza;

- g il reato è stato commesso con l'uso o la minaccia di un'arma;
- h il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima;
- io l'autore era stato precedentemente condannato per reati di natura simile.

Articolo 47 - Frasi approvate da un'altra parte

Le parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere la possibilità di tener conto delle sentenze definitive emesse da un'altra parte in relazione ai reati stabiliti in conformità della presente convenzione al momento di determinare la pena.

Articolo 48 - Divieto di procedure o condanne alternative obbligatorie per la risoluzione delle controversie

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per vietare i processi alternativi obbligatori di risoluzione delle controversie, compresi la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza contemplate dal campo di applicazione della presente Convenzione.
- 2 Le parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che, in caso di ordinazione del pagamento di un'ammenda, si tenga debitamente conto della capacità dell'autore di assumere i propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.

Capitolo VI - Indagini, azioni penali, diritto processuale e misure di protezione

Articolo 49 - Obblighi generali

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti giudiziari in relazione a tutte le forme di violenza coperte dall'ambito di applicazione della presente Convenzione siano effettuati senza indebito ritardo, tenendo conto dei diritti della vittima durante tutte le fasi della procedimento penale.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie, in conformità con i principi fondamentali dei diritti umani e tenendo conto della comprensione di genere della violenza, al fine di garantire l'effettiva indagine e il perseguimento dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 50 - Risposta immediata, prevenzione e protezione

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le autorità responsabili dell'applicazione della legge rispondano a tutte le forme di violenza coperte dall'ambito di applicazione della presente Convenzione tempestivamente e in modo adeguato offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le autorità responsabili dell'applicazione della legge si impegnino prontamente e appropriatamente nella prevenzione e protezione contro tutte le forme di violenza contemplate dal campo di applicazione della presente Convenzione, compreso l'impiego di misure operative preventive e la raccolta di prova.

Articolo 51 - Valutazione del rischio e gestione del rischio

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che tutte le autorità competenti effettuino una valutazione del rischio di mortalità, della gravità della situazione e del rischio di ripetute violenze al fine di gestire il rischio e, se necessario, fornire sicurezza ordinata e supporto.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 tenga debitamente conto, in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle misure di protezione, del fatto che gli autori di atti di violenza rientranti nell'ambito di applicazione di questo La convenzione possiede o ha accesso alle armi da fuoco.

Articolo 52 - Ordini di blocco di emergenza

Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che alle autorità competenti sia conferito il potere di ordinare, in situazioni di pericolo immediato, un autore di violenza domestica di lasciare la residenza della vittima o della persona a rischio per un periodo di tempo sufficiente e vietare all'autore del reato di entrare o contattare la vittima o la persona a rischio. Le misure adottate ai sensi del presente articolo privilegiano la sicurezza delle vittime o delle persone a rischio.

Articolo 53 - Ordini di restrizione o protezione

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che alle vittime di tutte le forme di violenza rientranti nell'ambito di applicazione della presente Convenzione siano disponibili adeguate restrizioni o ordini di protezione.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che gli ordini di restrizione o protezione di cui al paragrafo 1 siano:
 - disponibile per protezione immediata e senza ingiustificati oneri finanziari o amministrativi a carico della vittima;
 - rilasciato per un periodo determinato o fino a quando non viene modificato o scaricato;
 - se necessario, rilasciato su base ex parte che ha effetto immediato;
 - disponibile indipendentemente o in aggiunta ad altri procedimenti legali;
 - permesso di essere introdotto in procedimenti giudiziari successivi.
- 3 Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le violazioni degli ordini di restrizione o di protezione emesse a norma del paragrafo 1 siano soggette a sanzioni penali o di altra natura efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 54 - Indagini e prove

Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che, in qualsiasi procedimento civile o penale, le prove relative alla storia sessuale e al comportamento della vittima siano consentite solo quando sono pertinenti e necessarie.

Articolo 55 - Procedimenti ex parte ed ex officio

- 1 Le Parti assicurano che le indagini o i procedimenti penali per i reati stabiliti in conformità con gli Articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione non siano totalmente dipendenti da una denuncia o denuncia presentata da una vittima se il reato è stato commesso interamente o in parte sul suo territorio e che il procedimento può continuare anche se la vittima ritira la sua o la sua dichiarazione o denuncia.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire, in conformità con le condizioni previste dal loro diritto interno, la possibilità per le organizzazioni governative e non governative e i consulenti di violenza domestica di assistere e / o sostenere le vittime, su loro richiesta, durante indagini e procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 56 - Misure di protezione

- 1 Le parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro bisogni speciali di testimoni, in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare:

- un' provvedere alla loro protezione, nonché a quella delle loro famiglie e testimoni, da intimidazioni, ritorsioni e ripetute vittimizzazioni;
 - B assicurare che le vittime siano informate, almeno nei casi in cui le vittime e la famiglia potrebbero essere in pericolo, quando l'autore fugge o viene rilasciato temporaneamente o definitivamente;
 - c informandoli, alle condizioni previste dal diritto interno, dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e del seguito dato alla loro denuncia, delle accuse, dello stato di avanzamento generale delle indagini o dei procedimenti e del loro ruolo al riguardo come risultato del loro caso;
 - d consentire alle vittime, in modo coerente con le norme procedurali del diritto interno, di essere ascoltate, di fornire prove e di presentare le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o attraverso un intermediario, e considerate;
 - e fornire alle vittime adeguati servizi di supporto affinché i loro diritti e interessi siano debitamente presentati e presi in considerazione;
 - f assicurare che possano essere adottate misure per proteggere la privacy e l'immagine della vittima;
 - g assicurare che, ove possibile, sia evitato il contatto tra vittime e autori all'interno dei tribunali e delle forze dell'ordine;
 - h fornire alle vittime interpreti indipendenti e competenti quando le vittime sono parti in procedimenti o quando forniscono prove;
 - io consentire alle vittime di testimoniare, secondo le norme previste dal loro diritto interno, nell'aula del tribunale senza essere presenti o almeno senza la presenza del presunto autore, in particolare mediante l'uso di appropriate tecnologie di comunicazione, ove disponibili.
- 2 A un minore vittima e a un minore testimone della violenza contro le donne e alla violenza domestica sono concesse, se del caso, misure di protezione speciali che tengano conto dell'interesse superiore del minore.

Articolo 57 - Assistenza legale

Le Parti prevedono il diritto all'assistenza legale e all'assistenza legale gratuita per le vittime alle condizioni previste dal loro diritto interno.

Articolo 58 - Statuto della limitazione

Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che lo statuto di limitazione per l'avvio di eventuali procedimenti giudiziari in relazione ai reati stabiliti in conformità agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, rimanga per un periodo di tempo che è sufficiente e commisurato alla gravità dell'infrazione in questione, per consentire un'efficace apertura del procedimento dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età.

Capitolo VII - Migrazione e asilo

Articolo 59 - Status di residenza

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le vittime il cui stato di residenza dipende da quello del coniuge o del partner riconosciuto dalla legge interna, in caso di scioglimento del matrimonio o del rapporto, siano concesse in caso di particolare circostanze difficili, su richiesta, un permesso di soggiorno autonomo indipendentemente dalla durata del matrimonio o del rapporto. Le condizioni relative alla concessione e alla durata del permesso di soggiorno autonomo sono stabilite dal diritto interno.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate in relazione a uno status di residenza dipendente da quello del coniuge o del partner riconosciuto dalla legislazione interna per consentire loro di richiedere un permesso di soggiorno autonomo .
- 3 Le parti rilasciano un permesso di soggiorno rinnovabile alle vittime in una delle due seguenti situazioni o in entrambe:
 - un' laddove l'autorità competente ritenga necessario il loro soggiorno a causa della loro situazione personale;
 - B se l'autorità competente ritiene che la loro permanenza sia necessaria ai fini della loro cooperazione con le autorità competenti nell'ambito di indagini o procedimenti penali.
- 4 Le parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le vittime del matrimonio forzato portate in un altro paese ai fini del matrimonio e che, di conseguenza, abbiano perso lo status di residenza nel paese in cui risiedono abitualmente, possano riguadagnare questo status .

Articolo 60 - Domande di asilo basate sul genere

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che la violenza di genere contro le donne possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2), della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e come una forma di danno grave che dà luogo a protezione complementare / sussidiaria.
- 2 Le Parti assicurano che venga data un'interpretazione sensibile al genere a ciascuno dei motivi della Convenzione e che, laddove sia stabilito che la persecuzione temuta sia per uno o più di questi motivi, ai richiedenti viene concesso lo status di rifugiato in base agli strumenti pertinenti applicabili.
- 3 Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida per il genere e procedure sensibili in materia di asilo, compresa la determinazione dello status di rifugiato e la domanda di protezione internazionale.

Articolo 61 - Non refoulement

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per rispettare il principio di non respingimento conformemente agli obblighi esistenti previsti dal diritto internazionale.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le vittime di violenza contro le donne che hanno bisogno di protezione, indipendentemente dal loro status o residenza, non debbano essere restituite in nessun caso in nessun paese in cui la loro vita sarebbe a rischio o in cui potrebbero essere sottoposti a tortura o pene o trattamenti disumani o degradinganti.

Capitolo VIII - Cooperazione internazionale

Articolo 62 - Principi generali

- 1 Le Parti cooperano tra loro, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e attraverso l'applicazione dei pertinenti strumenti internazionali e regionali in materia di cooperazione in materia civile e penale, accordi concordati sulla base di una legislazione uniforme o reciproca e interna leggi, nella massima misura possibile, al fine di:
 - un' prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza rientranti nell'ambito di applicazione della presente Convenzione;
 - B proteggere e fornire assistenza alle vittime;
 - c indagini o procedimenti relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione;
 - d dare esecuzione alle pertinenti sentenze civili e penali emesse dalle autorità giudiziarie delle Parti, compresi gli ordini di protezione.

- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le vittime di un reato accertato ai sensi della presente Convenzione e commesse nel territorio di una Parte diversa da quella in cui risiedono possano presentare un reclamo dinanzi alle autorità competenti del loro Stato di residenza .
- 3 Se una Parte che rende l'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, l'estradizione o l'esecuzione di decisioni civili o penali imposte da un'altra Parte alla presente Convenzione subordinata all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di tale cooperazione legale da una Parte con la quale ha non concluso un trattato di questo tipo, può considerare la presente convenzione come base giuridica dell'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, estradizione o esecuzione di decisioni civili o penali imposte dall'altra parte in relazione ai reati stabiliti conformemente alla presente convenzione.
- 4 Le parti si adoperano per integrare, se del caso, la prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo forniti a beneficio di Stati terzi, anche mediante la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali con Stati terzi al fine di facilitare la protezione delle vittime a norma dell'articolo 18, paragrafo 5.

Articolo 63 - Misure relative alle persone a rischio

Quando una Parte, sulla base delle informazioni a sua disposizione, ha fondati motivi per ritenere che una persona sia a rischio immediato di essere soggetta a uno degli atti di violenza di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sul territorio di un'altra parte, la parte che dispone delle informazioni è incoraggiata a trasmetterle senza indugio a quest'ultima al fine di garantire l'adozione di adeguate misure di protezione. Laddove applicabile, queste informazioni devono includere dettagli sulle disposizioni di protezione esistenti a beneficio della persona a rischio.

Articolo 64 - Informazioni

- 1 La Parte richiesta informa tempestivamente la Parte richiedente del risultato finale delle azioni intraprese ai sensi del presente capitolo. La Parte richiesta informa inoltre tempestivamente la Parte richiedente di qualsiasi circostanza che renda impossibile l'esecuzione dell'azione richiesta o che possa ritardarla in modo significativo.
- 2 Una Parte può, nei limiti del proprio diritto interno, senza preventiva richiesta, inoltrare ad un'altra Parte le informazioni ottenute nell'ambito delle proprie indagini se ritiene che la divulgazione di tali informazioni potrebbe aiutare la Parte ricevente a prevenire i reati stabiliti in conformità con la presente Convenzione o nell'avvio o svolgimento di indagini o procedimenti relativi a tali reati o che potrebbe condurre a una richiesta di cooperazione da parte di tale Parte ai sensi del presente capitolo.
- 3 Una Parte che riceve qualsiasi informazione ai sensi del paragrafo 2 trasmette tali informazioni alle proprie autorità competenti affinché possano essere intraprese azioni se ritenute appropriate o che tali informazioni possano essere prese in considerazione nei pertinenti procedimenti civili e penali.

Articolo 65 - Protezione dei dati

I dati personali devono essere archiviati e utilizzati in conformità con gli obblighi assunti dalle Parti ai sensi della Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatico dei dati personali (STE n° 108).

Capitolo IX - Meccanismo di monitoraggio

Articolo 66 - Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza contro le donne e la violenza domestica

- 1 Il gruppo di esperti in materia di lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica (di seguito denominato "GREVIO") monitora l'attuazione della presente convenzione da parte delle parti.
- 2 GREVIO è composto da un minimo di 10 membri e un massimo di 15 membri, tenendo conto di un equilibrio di genere e geografico, nonché di competenze multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal comitato delle parti tra i candidati nominati dalle parti per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e scelto tra i cittadini delle parti.
- 3 L'elezione iniziale di 10 membri si terrà entro un periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione. L'elezione di cinque membri aggiuntivi si terrà dopo la 25a ratifica o adesione.
- 4 L'elezione dei membri di GREVIO si basa sui seguenti principi:
 - a) devono essere scelti secondo una procedura trasparente tra le persone di elevato carattere morale, note per la loro riconosciuta competenza nei settori dei diritti umani, dell'uguaglianza di genere, della violenza contro le donne e della violenza domestica o di assistenza e protezione delle vittime o che hanno dimostrato esperienza professionale nei settori coperti dalla presente Convenzione;
 - b) nessun membro di GREVIO può essere cittadino dello stesso Stato;
 - c) dovrebbero rappresentare i principali sistemi giuridici;
 - d) dovrebbero rappresentare attori e agenzie pertinenti nel campo della violenza contro le donne e della violenza domestica;
 - e) essi siedono a titolo personale e sono indipendenti e imparziali nell'esercizio delle loro funzioni e devono essere disponibili a svolgere le loro funzioni in modo efficace.
- 5 La procedura elettorale dei membri di GREVIO sarà stabilita dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione e previo consenso unanime delle Parti, entro un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.
- 6 GREVIO adotta il proprio regolamento interno.
- 7 I membri di GREVIO e gli altri membri delle delegazioni che effettuano le visite nel paese di cui all'articolo 68, paragrafi 9 e 14, godono dei privilegi e delle immunità stabiliti nell'appendice della presente Convenzione.

Articolo 67 - Comitato delle parti

- 1 Il comitato delle parti è composto dai rappresentanti delle parti della convenzione.
- 2 Il Comitato delle Parti sarà convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione si terrà entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione per eleggere i membri di GREVIO. Si riunirà successivamente ogni qualvolta un terzo delle Parti, il Presidente del Comitato delle Parti o il Segretario Generale lo richiedano.
- 3 Il comitato delle parti adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 68 - Procedura

- 1 Le Parti presenteranno al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, sulla base di un questionario redatto da GREVIO, una relazione sulle misure legislative e di altro tipo che danno attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, che sarà esaminata da GREVIO.

- 2 GREVIO esamina la relazione presentata conformemente al paragrafo 1 con i rappresentanti della Parte interessata.
- 3 Le successive procedure di valutazione sono divise in round, la cui lunghezza è determinata da GREVIO. All'inizio di ogni round GREVIO seleziona le disposizioni specifiche su cui si basa la procedura di valutazione e invia un questionario.
- 4 GREVIO definisce i mezzi adeguati per eseguire questa procedura di monitoraggio. In particolare, può adottare un questionario per ciascun ciclo di valutazione, che funge da base per la procedura di valutazione dell'attuazione da parte delle parti. Il presente questionario è indirizzato a tutte le parti. Le parti rispondono al presente questionario, nonché a qualsiasi altra richiesta di informazioni da parte di GREVIO.
- 5 GREVIO può ricevere informazioni sull'attuazione della Convenzione da organizzazioni non governative e dalla società civile, nonché da istituzioni nazionali per la protezione dei diritti umani.
- 6 GREVIO terrà debitamente conto delle informazioni esistenti disponibili presso altri strumenti e organismi regionali e internazionali in settori che rientrano nell'ambito di applicazione della presente Convenzione.
- 7 Nell'adottare un questionario per ciascun ciclo di valutazione, GREVIO tiene in debita considerazione la raccolta e la ricerca di dati esistenti nelle Parti di cui all'articolo 11 della presente Convenzione.
- 8 Il GREVIO può ricevere informazioni sull'attuazione della Convenzione dal commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, dall'Assemblea parlamentare e dai pertinenti organi specializzati del Consiglio d'Europa, nonché da quelli istituiti nell'ambito di altri strumenti internazionali. Reclami presentati a questi organi e i loro risultati saranno resi disponibili a GREVIO.
- 9 GREVIO può organizzare in maniera sussidiaria, in cooperazione con le autorità nazionali e con l'assistenza di esperti nazionali indipendenti, visite nel paese, se le informazioni acquisite sono insufficienti o nei casi previsti al paragrafo 14. Durante tali visite, GREVIO può essere assistito da specialisti in campi specifici.
- 10 GREVIO elabora un progetto di relazione contenente la sua analisi relativa all'attuazione delle disposizioni su cui si basa la valutazione, nonché i suoi suggerimenti e proposte relativi al modo in cui la Parte interessata può affrontare i problemi individuati. Il progetto di relazione è trasmesso per osservazioni alla parte sottoposta alla valutazione. I suoi commenti devono essere presi in considerazione da GREVIO al momento dell'adozione della sua relazione.
- 11 Sulla base di tutte le informazioni ricevute e dei commenti delle parti, GREVIO adotta la sua relazione e le conclusioni relative alle misure adottate dalla parte interessata per attuare le disposizioni della presente convenzione. La presente relazione e le conclusioni sono inviate alla parte interessata e al comitato delle parti. La relazione e le conclusioni di GREVIO sono rese pubbliche a partire dalla loro adozione, unitamente ad eventuali commenti della parte interessata.
- 12 Fatta salva la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 8, il Comitato delle Parti può adottare, sulla base della relazione e delle conclusioni di GREVIO, raccomandazioni rivolte a questa Parte (a) in merito alle misure da adottare per attuare le conclusioni di GREVIO, se necessario, fissando una data per la presentazione delle informazioni sulla loro attuazione e (b) al fine di promuovere la cooperazione con tale Parte per la corretta attuazione della presente Convenzione.
- 13 Se GREVIO riceve informazioni affidabili che indicano una situazione in cui i problemi richiedono un'attenzione immediata per prevenire o limitare la portata o il numero di gravi violazioni della Convenzione, può richiedere la presentazione urgente di una relazione speciale relativa alle misure adottate per prevenire un modello serio, massiccio o persistente di violenza contro le donne.
- 14 Tenendo conto delle informazioni fornite dalla Parte interessata, nonché di qualsiasi altra informazione attendibile disponibile, GREVIO può designare uno o più dei suoi membri per condurre un'indagine e riferire urgentemente a GREVIO. Ove giustificato e con il consenso della Parte, l'inchiesta può comprendere una visita nel suo territorio.
- 15 Dopo aver esaminato i risultati dell'indagine di cui al paragrafo 14, GREVIO li trasmette alla Parte interessata e, se del caso, al Comitato delle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, unitamente a eventuali commenti e raccomandazioni.

Articolo 69 - Raccomandazioni generali

GREVIO può adottare, se del caso, raccomandazioni generali sull'attuazione della presente Convenzione.

Articolo 70 - Coinvolgimento parlamentare nel monitoraggio

- 1 I parlamenti nazionali sono invitati a partecipare al monitoraggio delle misure adottate per l'attuazione della presente Convenzione.
- 2 Le parti presentano le relazioni di GREVIO ai rispettivi parlamenti nazionali.
- 3 L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è invitata a fare regolarmente il punto dell'attuazione della presente Convenzione.

Capitolo X - Rapporti con altri strumenti internazionali

Articolo 71 - Rapporti con altri strumenti internazionali

- 1 La presente Convenzione non pregiudica gli obblighi derivanti da altri strumenti internazionali di cui Parti della presente Convenzione sono parti o diventano Parti e che contengono disposizioni in materia disciplinata dalla presente Convenzione.
- 2 Le Parti della presente Convenzione possono concludere accordi bilaterali o multilaterali tra loro sulle questioni trattate nella presente Convenzione, al fine di integrare o rafforzare le sue disposizioni o facilitare l'applicazione dei principi in essa incorporati.

Capitolo XI - Emendamenti alla Convenzione

Articolo 72 - Emendamenti

- 1 Qualsiasi proposta di modifica della presente Convenzione presentata da una Parte deve essere comunicata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e inoltrata da quest'ultima agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a qualsiasi firmatario, a qualsiasi Parte, all'Unione Europea, qualsiasi Stato invitato a firmare la presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 75 e qualsiasi Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 76.
- 2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa esamina l'emendamento proposto e, dopo aver consultato le Parti della presente Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, può adottare l'emendamento a maggioranza prevista dall'articolo 20.d del Statuto del Consiglio d'Europa.
- 3 Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 2 è trasmesso alle Parti per accettazione.
- 4 Qualsiasi modifica adottata conformemente al paragrafo 2 entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale della loro accettazione.

Capitolo XII - Clausole finali

Articolo 73 - Effetti della presente convenzione

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni del diritto interno e gli strumenti internazionali vincolanti che sono già in vigore o che potrebbero entrare in vigore, in base ai quali sono o sarebbero accordati diritti più favorevoli alle persone nella prevenzione e nella lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica .

Articolo 74 - Risoluzione delle controversie

- 1 Le Parti di qualsiasi controversia che possa insorgere in merito all'applicazione o all'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione cercheranno innanzitutto di risolverlo mediante negoziazione, conciliazione, arbitrato o qualsiasi altro metodo di soluzione pacifica accettato di comune accordo tra di loro.
- 2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può stabilire procedure di transazione che saranno disponibili per l'uso da parte delle Parti in controversia, qualora dovessero concordare.

Articolo 75 - Firma ed entrata in vigore

- 1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione Europea.
- 2 La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 3 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, tra cui almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa, hanno espresso il loro consenso a essere vincolati da la Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.
- 4 In relazione a qualsiasi Stato di cui al paragrafo 1 o all'Unione Europea, che successivamente esprime il proprio consenso ad essere vincolato da essa, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 76 - Adesione alla convenzione

- 1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può, previa consultazione delle Parti della presente Convenzione e previo consenso unanime, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa, che non ha partecipato nell'elaborazione della Convenzione, di aderire alla presente Convenzione con una decisione adottata dalla maggioranza prevista dall'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e con voto unanime dei rappresentanti delle Parti aventi diritto a partecipare al Comitato dei Ministri.
- 2 Per quanto riguarda qualsiasi Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 77 - Applicazione territoriale

- 1 Qualsiasi Stato o Unione Europea può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.
- 2 Qualsiasi Parte può, in qualsiasi momento successivo, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione e per le cui relazioni internazionali è responsabile o per conto della quale è responsabile è autorizzato a dare impegni. Per quanto riguarda tale territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione di tale dichiarazione da parte del Segretario Generale.
- 3 Qualsiasi dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti può essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione di tale notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 78 - Prenotazioni

- 1 Nessuna riserva può essere fatta riguardo a qualsiasi disposizione della presente Convenzione, con l'eccezione di cui ai paragrafi 2 e 3.
- 2 Qualsiasi Stato o Unione Europea può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in casi o condizioni specifici le disposizioni di cui:
 - Articolo 30, paragrafo 2;
 - Articolo 44, paragrafi 1.e, 3 e 4;
 - Articolo 55, paragrafo 1 in riferimento all'articolo 35 relativo ai reati minori;
 - Articolo 58 in relazione agli articoli 37, 38 e 39;
 - Articolo 59.
- 3 Qualsiasi Stato o Unione Europea può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di prevedere sanzioni non penali, anziché sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli articoli 33 e 34.
- 4 Ciascuna Parte può ritirare in tutto o in parte una riserva mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Tale dichiarazione entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione da parte del Segretario Generale.

Articolo 79 - Validità e revisione delle riserve

- 1 Le riserve di cui all'articolo 78, paragrafi 2 e 3, sono valide per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione nei confronti della parte interessata. Tuttavia, tali riserve possono essere rinnovate per periodi della stessa durata.
- 2 Diciotto mesi prima della data di scadenza della prenotazione, il Segretariato generale del Consiglio d'Europa notificherà tale scadenza alla Parte interessata. Entro e non oltre tre mesi prima della scadenza, la Parte notifica al Segretario Generale che sta confermando, modificando o ritirando la sua riserva. In mancanza di una notifica da parte della parte interessata, il segretariato generale informa tale parte che la sua prenotazione è considerata estesa automaticamente per un periodo di sei mesi. La mancata comunicazione da parte della Parte interessata della propria intenzione di confermare o modificare la propria prenotazione prima della scadenza di tale periodo comporta la scadenza della prenotazione.
- 3 Se una Parte formula una riserva in conformità dell'articolo 78, paragrafi 2 e 3, fornisce, prima del suo rinnovo o su richiesta, una spiegazione a GREVIO, sulla base dei motivi che ne giustificano la continuazione.

Articolo 80 - Denuncia

- 1 Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 2 Tale denuncia entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 81 - Notifica

Il segretario generale del Consiglio d'Europa informerà gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, qualsiasi firmatario, qualsiasi Parte, Unione Europea e qualsiasi Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione di:

- a) qualsiasi firma;
- B il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c qualsiasi data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 75 e 76;
- d qualsiasi emendamento adottato in conformità dell'articolo 72 e la data in cui tale emendamento entra in vigore;
- e qualsiasi riserva e ritiro della prenotazione effettuata ai sensi dell'articolo 78;
- f qualsiasi denuncia fatta in virtù delle disposizioni dell'articolo 80;
- g qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione relativi alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Istanbul, l'11 maggio 2011, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un'unica copia che sarà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il segretario generale del Consiglio d'Europa deve trasmettere copie certificate conformi a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, ai paesi terzi che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, all'Unione europea e a qualsiasi Stato invitato ad aderire questa convenzione.

Fonte: Trattato Office su <http://conventions.coe.int> - * [Disclaimer](#) .